

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA  
I SEZIONE**

Il Giudice FRANCESCA LIPPI  
Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. xxx promossa da  
**BANCA.**, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)

**ATTRICE OPPONENTE**

contro  
B(omissis), rappresentato e difeso dagli Avv. (omissis)

**CONVENUTO OPPOSTO**

**CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE**

“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, e previe le declaratorie tutte del caso:

- in via principale: -) accogliere la presente opposizione, -) conseguentemente revocare l'opposta ingiunzione in quanto nulla, inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; -) in ogni caso respingere ogni pretesa di parte ingiungente opposta per le ragioni allegare nell'opposto decreto in quanto inammissibile, nulla, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in via riconvenzionale subordinata, accertare, dichiarare la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede e conseguentemente condannare il Signor B(omissis), per tutte le ragioni esposte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patienti come specificati in atto e meglio visti e ritenuti in corso di causa, da liquidarsi nella somma pari alle spese di lite liquidate nell'ingiunzione opposta, oltre l'imposta di registro del decreto ingiuntivo (e/o altra maggiore o minore meglio vista e ritenuta in corso di causa) ovvero, se del caso, anche in via equitativa;
- con condanna di parte convenuta opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, cc. 1, 2, c.p.c.;

**CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis rejectis, così giudicare:

In via principale:

- respingere l'opposizione a D.I. promossa da **BANCA.**, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermare il D.I. n. xxx opposto.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, anche del giudizio monitorio, oltre a rimborso forfettario 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrente, come per legge, da liquidarsi al procuratore antistatario.”

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

A fronte del ricorso per ingiunzione presentato in data 03.02.2021 da B(omissis), questo Tribunale emetteva, in data 10.02.2021, il decreto Ingiuntivo n. xxx, con cui intimava a **BANCA.** di consegnare determinati documenti al ricorrente.

**BANCA** proponeva opposizione avverso il decreto ed eccepiva in primo luogo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento di mediazione obbligatoria.

Il Giudice concedeva termine per la presentazione dell'istanza di mediazione a cura della parte convenuta opposta, e rinviava all'udienza del 18.01.2022 ove, verificato l'esito negativo della procedura, respingeva sia l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia l'istanza di concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.02.2023, successivamente rinviata d'ufficio al 02.03.2023.

All'udienza del 02.04.2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., allo spirare dei quali la causa veniva trattenuta in decisione.

In primo luogo si osserva che l'istanza presentata da B(omissis) in data 24.08.2020 riguardava i seguenti documenti: “(i) Contratto quadro; (ii) Ordini di acquisto Azioni e/o Obbligazioni **BANCA** qualora l'acquisto sia avvenuto con trading on line copia della videata apparsa durante l'operazione di

acquisto, recanti le informative di cui al T.U.F. e di cui al Regolamento CONSOB; (iii) Estratto conto storico del deposito titoli di cui sopra risalente alla data di acquisto delle azioni BANCA; (iv) Dichiarazione MIFID; (v) Certificato di continuato possesso delle azioni BANCA” e la domanda monitoria riguarda “Ordini di acquisto Azioni BANCA. del 30/09/2013 e del 16/01/2015”.

BANCA ha prodotto in atti la ricevuta di consegna dei documenti richiesti da B(omissis), sottoscritta per accettazione da quest’ultimo senza riserve in data 10.11.2020, che tra gli altri documenti elenca “Ordine di acquisto del 03/10/2013 e del 16/01/2015.”, con questa precisazione: “Gli acquisti sono stati effettuati con il servizio on line, ma non abbiamo a disposizione le schermate visualizzate dal cliente durante l’operazione di acquisto. Inoltre non è neanche possibile simulare una replica in collaudo, perché il titolo è attualmente non trattabile”.

È incontestato che gli ordini siano stati eseguiti online, per cui tale circostanza deve ritenersi pacifica e provata ex art. 115 c.p.c.

Per quanto riguarda l’ordine d’acquisto datato 03.10.2013, l’opponente dichiara che è lo stesso del 30.09.2013 di cui B(omissis) ha chiesto la consegna in sede monitoria.

La discrepanza è dovuta, secondo la banca, unicamente al fatto che nel ricorso per ingiunzione è indicata la data di operazione, mentre nella ricevuta è indicata la data di valuta.

A conferma di ciò, è agli atti la contabile di esecuzione prodotta come doc. n. 5 dalla Banca opponente e fa presente che tale informazione è sempre stata sempre a disposizione dell’opposto.

Quanto alla consegna di copia delle schermate online degli ordini di acquisto impartiti, la Banca eccepisce l’inammissibilità della richiesta in quanto il ricorso menziona espressamente gli ordini di acquisto e fa comunque presente che la documentazione non si trova nella disponibilità della banca, né può essere riprodotta mediante simulazioni, come era già stato evidenziato nella ricevuta (doc. n. 5 opponente).

La domanda del cliente sarebbe comunque infondata, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur (vedi Trib. Verona, Sent. n. 2089/2017).

Il Tribunale di Genova sul punto ha già osservato nella sentenza n. 1858/2022 estensore dott. Gibelli che “la forma scritta richiesta dalla legge risulta rispettata dalla predisposizione di una procedura telematica”, e “sulla Banca non grava alcun obbligo relativo alla conservazione delle schermate (cd. “videata”) apparse durante le operazioni, né tale esito pare materialmente e tecnicamente possibile, essendo piuttosto onere del cliente procedere al salvataggio delle schermate laddove sia interessato all’archiviazione delle stesse”.

Inoltre, come rilevato nella sent. n. 614/2023 emessa dalla scrivente, il comma quarto dell’art. 119 TUB pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere gli estratti conto che, per qualsiasi motivo, non gli sono stati consegnati o non sono più in suo possesso, pur sempre nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della Banca.

Ciò posto, si rileva che la disciplina prevista dall’art. 119, comma 4, TUB non si estende anche alla documentazione negoziale che regola i rapporti tra le parti, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 13277/2018).

Infatti, la norma in esame non dispone nulla in merito alla copia dei contratti riferendosi alle sole comunicazioni periodiche al cliente e dispone che la richiesta possa essere avanzata relativamente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Il dovere di consegnare la documentazione contrattuale va, dunque, ricondotto all’art. 117 T.U.B. il quale prescrive la forma scritta ad substantiam nei contratti bancari.

L’avvenuta consegna della documentazione contrattuale si presume, pertanto, al momento della sottoscrizione di copia del contratto e il cliente che la richiede in un momento successivo avrà l’onere di giustificarne lo smarrimento (Cass. n. 6511/2016).

Ne consegue che il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente si deve presumere, salva l’allegazione della perdita o della distruzione del documento, eventi che, nel caso di specie, non sono stati prospettati né in sede di richiesta alla Banca del 17 settembre 2019 né, tantomeno, nell’ambito del giudizio di opposizione (sull’onere probatorio si veda Corte di Appello di Torino n. 28 marzo 2022).

Una richiesta indiscriminata di documenti che fino a prova contraria si presumono essere già stati consegnati al cliente non pare neppure conforme a buona fede ... Ciò trova riscontro anche nel comportamento stragiudiziale dell’opposto, il quale all’esito della propria istanza ex art. 119 e 117 TUB,

ha omesso di richiedere chiarimenti e sollevare doglianze alla Banca in merito alla documentazione mancante.

Il Tribunale quindi ritiene meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per colpa grave, attesa la condotta dell'opposto (non contestazione al momento della consegna dei documenti e violazione del principio di buona fede per non aver richiesto l'integrazione degli stessi prima di intraprendere la procedura monitoria)

Si reputa equa la condanna al pagamento della metà delle spese processuali.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

In punto quantificazione, al fine adeguare il compenso alla concreta attività svolta, si ritiene di dover derogare ai minimi di parametro (Cass. sez. VI n.9542/2020), operando su di essi una decurtazione del 50% sui valori del D.M. n.55/2014 (valore indeterminabile):

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00

Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00

Compenso tabellare (valori minimi) € 2906,00

Compenso dimezzato: € 1.453 oltre accessori di legge

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1)Revoca il decreto ingiuntivo n° xxx emesso dal Tribunale di Genova.
- 2)Dichiara tenuta e condanna l'opposta a rimborsare le spese processuali all'opponente che liquida in € 1453 per compenso, oltre spese generali iva e cpa ed esborsi.
- 3)Ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 726,5.

Genova, 29.8.2023

Il Giudice  
FRANCESCA LIPPI

pagina 5 di 5